

Roma, 5 dicembre 2006

Spett.li
Iscritti Collegi Provinciali dei Geometri
Loro sedi

c.c. Spett.li
Collegi Provinciali dei Geometri
Loro sedi

c.c. Spett.le
Consiglio Nazionale dei Geometri
Via Barberini, 68
00187- Roma
Fax 06 48912336

Raccomandata AR
(anticipata via fax)

Oggetto : Termini e massimali minimi della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9 del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale dei Geometri.

In riferimento all'oggetto, nonché alla circolare del Consiglio Nazionale dei Geometri del 25 Maggio 2006 siamo con la presente ad indicarVi i requisiti minimi di una polizza responsabilità civile professionale che garantisca adeguatamente il geometra libero professionista per i danni che possa eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale.

Atteso infatti che ai sensi dell'art. 9 del codice deontologico vi è l'obbligo per il geometra libero professionista di dotarsi di una polizza di responsabilità civile professionale e che il suddetto obbligo decorre dal 01/01/2007, riteniamo utile precisare la Convenzione in oggetto con una breve relazione con le linee guida per le assicurazioni di responsabilità professionale redatta sulla base dei principi istituiti da *Architects Registration Board* - www.arb.org.uk affinché il singolo professionista possa adeguarsi in modo omogeneo ai dettami dell'art. *de qua*.

Sperando di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Il Presidente
Fabrizio Callarà

AEC S.p.A.
00197 Roma
Piazza delle Muse, 7
Tel. 06 85332.1 r.a.
Fax 06 85332.333
www.aecbroker.it

Cap. Sociale € 125.000,00 i.v.
Reg. Impr. Roma
P.I. e C.F. 02170331207
R.E.A. n. 1003434

Lloyd's Correspondent 10268 JUQ
Albo Brokers 1343/S del 25/07/01

LINEE GUIDA PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
(da *Architects Registration Board* - www.arb.org.uk)

La protezione del proprio patrimonio da richieste di risarcimento che potrebbero derivare dall'attività professionale è un atto dovuto per salvaguardare sia il cliente sia il professionista. Spesso le dispute legali sono lunghe, costose e traumatiche, pertanto una copertura assicurativa per RC professionale è un requisito necessario per la tutela di tutte le parti coinvolte.

I dipendenti, di solito coperti dalla polizza dello Studio Professionale per cui lavorano, si devono accertare che lo Studio abbia stipulato una copertura adeguata e quest'ultimo deve dare conferma scritta ai dipendenti che siano coperti per RC professionale e che sia escluso il diritto di rivalsa degli assicuratori.

Alla luce di quanto sopra Il codice deontologico ha quindi previsto l'obbligatorietà da parte del professionista di una polizza RC professionale.

Si consiglia pertanto un confronto tra i testi di polizza disponibili sul mercato prima di sottoscrivere un contratto poiché le coperture possono essere molto diverse.

I requisiti minimi:


Testo

- a) Copertura assicurativa per le responsabilità di legge
- b) Massimale per sinistro e per periodo congrui rispetto al giro d'affari
- c) Spese legali in aggiunta al massimale

Massimali minimi

- a) per introiti fino a € 100.000, massimale non inferiore a € 250.000
- b) per introiti fino a € 200.000, massimale non inferiore a € 500.000
- c) per introiti superiori a € 200.000, massimale non inferiore a € 1.000.000

Questi sono massimali minimi e non possono essere adeguati per tutti i professionisti, anche in considerazione del fatto che le richieste di risarcimento possono essere relative a danni materiali a persone e cose, perdite patrimoniali, danni indiretti, costi aggiuntivi.



NOTA INTEGRATIVA AEC S.p.A. PER GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

Si riepilogano i parametri essenziali su cui valutare un'idonea copertura di responsabilità professionale del geometra:

- 1) **Attività assicurata:** la polizza deve coprire tutte le responsabilità professionali previste per legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia;
- 2) **Ampiezza della garanzia:** piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali, quindi ad esempio anche mancata rispondenza dell'opera, interruzione di attività di terzi, mancato rispetto di vincoli urbanistici e/o edilizi, ecc.);
- 3) **Massimale:** in funzione sia del volume d'affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi;
- 4) **Sottolimiti:** evitare, quanto più possibile, i sottolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata (ad esempio mancata rispondenza dell'opera, interruzione di attività di terzi, mancato rispetto di vincoli urbanistici e/o edilizi, ecc.). Nel caso in cui la Compagnia non accettasse di eliminare i sottolimiti si consiglia di considerare quale massimale di polizza il valore del sottolimito più basso ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto.
- 5) **Franchigia:** prediligere un importo fisso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo;
- 6) **Assicuratori:** preferire assicuratori o, nel caso di polizze Lloyd's, Sottoscrittori che abbiano maturato una consistente esperienza nel settore della Responsabilità Professionale dei Tecnici e richiedere le referenze su queste esperienze preferibilmente in Italia;
- 7) **Retroattività:** preferibilmente dalla data di inizio dell'attività con un minimo di 2 anni affinché l'assicurato venga tutelato in caso di richieste di risarcimento danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di stipula della polizza;
- 8) **Condizioni speciali:** preferibilmente limitare o eliminare qualunque possibilità dell'Assicuratore di eccepire il pagamento di un sinistro; nella convenzione CNG 2006 sono infatti comprese in garanzia tutte le richieste di risarcimento, presentate all'assicurato in relazione alle proprie attività professionali, anche nel caso in cui il giudice competente stabilisca che l'Assicurato abbia operato oltre le proprie competenze professionali, sempre che il valore dell'opera sia inferiore ad Euro 2.500.000,00.

